
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Motivazione per relationem: il giudice d'appello deve esprimere le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione

La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo, desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze, risulti appagante e corretto ed il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione. Ciò non avviene, tra l'altro, qualora il provvedimento non solo non riporti gli estremi identificativi della sentenza cui rinvia, ma sia altresì del tutto privo di ogni riferimento ai termini delle questioni trattate dalla sentenza richiamata e delle relative argomentazioni ivi esposte, nonché dell' eventuale passaggio in cosa giudicata di detta sentenza.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 16.1.2015, n. 688

...omissis...

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), censurando la statuizione con cui la CTR ha escluso l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, e formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se la CTR abbia violato l'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), allorché ha motivato per relationem nei seguenti termini: "Visto che con sentenza n. in data questo Collegio giudicante ha annullato l'attività accertatrice posta in essere dall'Ufficio nei confronti del ricorrente, ne consegue, in accoglimento dell'appello, l'annullamento dell'atto in contestazione impugnato"; con ciò contravvenendo al principio generale di diritto secondo cui "il rinvio alla motivazione di altra sentenza va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem illustrando le ragioni autonome dell'adesione, e non limitandosi al mero richiamo".

La censura è fondata.

Come questa Corte ha già più volte affermato, infatti, la motivazione per relationem è ammissibile purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo, desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze, risulti appagante e corretto (Cass. 15843/2008) ed il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione (Cass. 7347/12).

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata non solo non riporta gli estremi identificativi della sentenza cui rinvia, ma appare altresì del tutto priva di ogni riferimento ai termini delle questioni trattate dalla sentenza richiamata e delle relative argomentazioni ivi esposte, nonché dell' eventuale passaggio in cosa giudicata di detta sentenza.

E' inoltre del tutto assente l'esposizione delle ragioni per le quali ha ritenuto che dall'annullamento dell'"attività accertatrice" posta in essere dall'Ufficio, discendesse automaticamente l'annullamento dell'atto di contestazione impugnato.

Va dunque affermata la nullità della sentenza gravata per difetto del requisito di cui agli art. 132 c.p.c., n. 4) e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e la cassazione della stessa, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice